

DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117

Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128)

Art. 1

Finalità ed oggetto

1. Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il **bene comune**, ad elevare i livelli di **cittadinanza attiva**, di **coesione e protezione sociale**, favorendo la partecipazione, **l'inclusione e il pieno sviluppo della persona**, a valorizzare il potenziale di **crescita e di occupazione lavorativa**, in attuazione degli **articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione**, il presente Codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore.

Art. 2

Principi generali

1. E' riconosciuto **il valore e la funzione sociale** degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e **della cultura e pratica del dono** quali espressione di **partecipazione, solidarietà e pluralismo**, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la **spontaneità ed autonomia**, e ne è favorito l'**apporto originale** per il perseguimento di **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**, anche mediante forme di **collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali**.